



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI CAPRIE

ORDINANZA

N. 13 DEL 28/03/2020

OGGETTO:

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 - ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID- 19. ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA' DI GIOCO PRESSO I TABACCAI

IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID- 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Dato atto che il Consiglio dei Ministri con delibera in data 31 gennaio 2020 ha dichiarato fino al 31 luglio 2020, la stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Evidenziato che in relazione alla situazione di emergenza internazionale, il Governo è intervenuto con il D.L. 23/2/2020, n. 6 introducendo misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

Richiamati:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020»;

Richiamato in particolare, l'articolo 1, n. 1), del DPCM da ultimo citato ove si dispone che:

"Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccaia, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro."

Rilevato che la disposizione da ultimo richiamata non menziona, in alcun modo, la possibilità di consentire le attività inerenti il gioco lecito;

Richiamata, in questo senso, la direttiva emessa dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 12 marzo 2020 indirizzata a tutti i concessionari del gioco pubblico, alle rivendite di generi di monopolio (tabaccaia), nella quale si richiede il blocco delle slot machines ed agli esercenti la disattivazione di monitor e televisori al fine di impedire la permanenza degli avventori all'interno dei locali per l'attività di gioco;

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del D.Lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamati:

- L'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978;
- L'art. 50 comma 5° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per

l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;

- Il D.L. 23 febbraio 2020 n° 6 - Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 34 del 21 marzo 2020;
- il DPCM del 1 marzo 2020
- il DPCM del 4 marzo 2020
- il DPCM dell'8 marzo 2020
- il DPCM del 9 marzo 2020
- il DPCM dell'11 marzo 2020
- il D.L. 25 marzo 2020 n. 19

ORDINA

per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020 la seguente disposizione:

Gli esercizi nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività miste (ad esempio bar, tabacchi, sala giochi), sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite dal D.P.C.M. 11 marzo 2020, e hanno l'obbligo della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro (a titolo esemplificativo e non esaustivo new slot gratta e vinci, 10 e lotto).

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 c.p. "inosservanza provvedimenti dell'Autorità".

SI DA' ATTO

Che la presente ordinanza:

- è stata comunicata al Prefetto della Provincia di Torino
- è trasmessa alla Regione Piemonte
- è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;

DEMANDA

Alla Gestione Associata di Polizia Locale Vaie, Caprie, Chiusa di San Michele e a tutte le Forze di Polizia alla sorveglianza e applicazione del presente provvedimento. Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Questura di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Piemonte da proporre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione ai sensi del combinato disposto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, della legge 21 luglio 2000, n. 205 e del d.Lgs 2 luglio 2010, n. 104 ovvero, in via

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Caprie. Responsabile Procedimento: ROCCI DANIELA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO

Firmato digitalmente

F.to: Gian Andrea Torasso